

CONTRATTO TRA L'ASL CN1 E LA SOCIETA' L.A.R.C. SPA DI TORINO, ACCREDITATA

PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE

CONTRATTUALIZZATA AL FINE DEL RECUPERO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2023

TRA

l'Azienda Sanitaria CN1, con sede legale in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 10 (Codice Fiscale e Partita IVA n° 01128930045), nel prosieguo ASL CN1, rappresentata dal Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima,

E

la Società "L.A.R.C. S.P.A." con sede legale in Torino, C.so Venezia n° 10, (CF/PI 02226050017), successivamente nominata Struttura, titolare delle seguenti strutture operative:

- "L.A.R.C." ubicata in Torino C.so Venezia n° 10,
- "L.A.R.C." ubicata in Torino Via Mombarcaro n° 80,
- "L.A.R.C." ubicata in Torino Via Don Murialdo n° 37/C,

accreditate dalla Regione Piemonte in fascia A, per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto rappresentata dal Ing. Matteo CANELLI, nella qualità di Amministratore Delegato con titolo di legale rappresentante, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede della Struttura medesima.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte

			di strutture private accreditate;
			– l’art 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto la
			possibilità di acquisto da strutture private accreditate di prestazioni
			ambulatoriali e di interventi chirurgici in deroga all’art. 15, comma 14, del dl 6
			luglio 2021 n. 135, al fine di garantire la piena attuazione del Piano operativo
			per il recupero delle liste di attesa di cui al comma precedente del medesimo
			articolo;
			– la DGR n. 20-6920 del 22.05.2023 di rimodulazione del Piano operativo per il
			recupero delle liste di attesa, a norma dell’art. 1. cc 276 e seguenti della L.
			30.12.2021 n. 234, ha previsto anche per l’anno 2023, come già per il 2022, la
			possibilità di stipula di accordi con il privato accreditato al fine di garantire il
			recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di
			ricovero;
			– la DGR n. 20-6920 del 22.05.2023 ha assegnato ulteriori risorse per l’attuazione
			del piano straordinario di recupero delle liste di attesa per l’anno 2023
			stabilendo che il contratto con gli erogatori privati sia sottoscritto dall’ASL di
			residenza/assistenza del paziente con fatturazione delle prestazioni all’ASL di
			ubicazione territoriale e che i rapporti economici tra le due ASL siano
			regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria 2023;
			– con nota prot. n. 0090458 del 13.07.2023 si è richiesto agli erogatori di
			prestazioni ambulatoriali privati accreditati del territorio regionale di indicare i
			volumi di prestazioni che, in relazione alla propria capacità produttiva,
			potevano essere riservati a favore dei residenti dell’ASL CN1 al fine del
			recupero dei tempi di attesa;
			– L.A.R.C. S.P.A. di Torino con nota registrata al prot. ASL CN1 con il numero

0093104 del 20.07.2023 ha manifestato la propria disponibilità ed elencato prestazioni e relative quantità in grado di effettuare presso le sedi di Torino dal 1 settembre 2023 al 31 dicembre 2023;

- essendo la struttura ambulatoriale privata accreditata insistente sul territorio di competenza dell'ASL Città di Torino, l'emissione degli ordini elettronici e il pagamento delle fatture verranno effettuati direttamente dall'ASL Città di Torino per le prestazioni richieste dall'ASL CN1;

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;

PRESO ATTO CHE

il Legale Rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente contratto concerne l'esecuzione, da parte della Struttura, di prestazioni di specialistica ambulatoriale preordinate al recupero dei tempi di attesa dei residenti dell'ASL CN1, finanziate attraverso le risorse all'uopo assegnate all'ASL CN1 nell'anno 2023.

ART. 2 – PRESTAZIONI AMBULATORIALI

La Struttura effettuerà le prestazioni ambulatoriali richieste dall'ASL CN1 preordinate al recupero dei tempi di attesa dei residenti dell'ASL CN1 nei limiti del seguente fabbisogno definito sulla base del valore a tariffario regionale.

<i>PRESTAZIONI</i>	<i>COD. PRESTAZIONE</i>	<i>VALORE</i>	<i>N.</i>	<i>Totale</i>
<i>Ecocardiografia (ecocolordoppler cardiaco)</i>	<i>88.72.6</i>	<i>71,80</i>	<i>50</i>	<i>3.590,00</i>
<i>Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici</i>	<i>88.73.5</i>	<i>43,90</i>	<i>10</i>	<i>439,00</i>
<i>Ecocolordoppler dei vasi periferici</i>	<i>88.77.2</i>	<i>43,90</i>	<i>10</i>	<i>439,00</i>

Importo Totale € 4.468,00

L'accesso al servizio è subordinato alla prescrizione tramite ricetta e secondo modalità concordate tra contraenti.

L'ASL CN1 mette a disposizione la propria organizzazione per la costruzione delle relative agende o fasce dedicate del CUP regionale secondo le indicazioni indicate nell'Allegato alla nota regionale Prot. N. 00025925/2021 del 16/07/2021 al fine di consentire il controllo dell'attività ambulatoriale finalizzata allo smaltimento delle liste di attesa.

La struttura sarà dotata di apposite credenziali di accesso alle proprie agende dedicate per effettuare le opportune registrazioni.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna a fornire prestazioni sanitarie nel limite dell'importo contrattuale definito all'articolo 2.

Le prestazioni devono realizzarsi con distribuzione omogenea nel periodo di validità del presente contratto, salvo temporanee sospensioni dell'attività correlate a provvedimenti formali delle autorità preposte.

Qualora, al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, emerga un andamento della produzione non in linea con il fabbisogno contrattualizzato, l'ASL CN1 provvederà a richiedere formalmente chiarimenti alla Struttura che dovranno pervenire tassativamente entro 5 giorni. In carenza di valide controdeduzioni, l'ASL CN1 provvederà a verificare la disponibilità di altri erogatori che verranno contrattualizzati per l'attività residua, senza che la struttura nulla abbia a pretendere per le prestazioni non erogate, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di riferimento.

La Struttura è tenuta, altresì, all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni su sistemi informatici emanate (nota prot. 25925/2021 del 16.07.2021 della Regione Piemonte, avente ad oggetto "Indicazioni in merito a smaltimento liste di attesa, trombolisi, prestazioni in service" e s.m.i.) ed emanande.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non verserà in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla

normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL CN1 e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La struttura agisce in qualità di autonomo titolare dei dati personali degli interessati avendo l'autonomia necessaria alla corretta gestione del paziente, trattandosi di erogatore autorizzato ed accreditato ai sensi dell'art. 8 ter e quater del D.Lgs. 502/92.

In tale contesto è comunque richiesto che il trattamento dei dati personali da parte di tutti i soggetti coinvolti dal presente contratto avvenga in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, soprattutto laddove l'interlocuzione preveda la comunicazione di informazioni (dati personali di dipendenti e di pazienti) dall'uno all'altro soggetto, facendo specifico riferimento alla sicurezza del trattamento durante tutto l'iter ed in particolare ai puntuali termini di conservazione dei dati e riutilizzo degli stessi, una volta esauriti gli effetti

del contratto.

La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati da ASL CN1 alla struttura è rinvenibile per i dati diversi da quelli dell'art. 9 del GDPR nell'art. 6, par. lett. B) (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), mentre per i dati sanitari (art. 9 GDPR) si fa riferimento al punto h) del par. 2 dell'art. 9 del GDPR.

In ogni caso l'eventuale ulteriore trattamento effettuato ai fini diversi rispetto a quelli di cui al presente contratto è precluso alla struttura, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'ASL CN1 fornisce all'interessato un'integrazione all'informativa generale per il trattamento dei dati personali (al telefono via breve, sul sito in forma completa) che specifica i dettagli del trattamento posto in essere in questa circostanza (il trasferimento dei dati, le modalità del trasferimento, le garanzie specifiche poste in essere allo stesso) e che l'accettazione da parte del paziente al trasferimento della prestazione ambulatoriale presso la struttura porta conseguentemente il trasferimento dei dati personali.

Analogamente anche la struttura rispetta gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti dei pazienti presi in carico e fornisce le informazioni necessarie

ART. 5 – IMPORTI CONTRATTUALIZZATI

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina alcun correlato adeguamento dell'importo contrattualizzato di € **4.468,00**. In tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere

	rideterminate in misura compatibile con il suddetto importo.	
	L'accesso alle prestazioni è subordinato al vincolo della libera scelta del cittadino	
	per cui non può essere garantito il raggiungimento dell'importo contrattualizzato.	
	L'ASL CN1 riconoscerà il valore della produzione effettivamente realizzata nei limiti	
	dell'importo contrattualizzato.	
	La struttura attesta che la produzione di cui al presente contratto è congrua con la	
	propria capacità produttiva complessiva.	
	Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura	
	della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo	
	informativo, ma non a fini remunerativi.	
	ART. 6 – TERMINI E CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO	
	Ad avvenuta erogazione delle prestazioni la struttura, con cadenza regolare e	
	periodicità mensile, trasmetterà all'ASL CN1 la rendicontazione della produzione	
	erogata nel mese precedente.	
	L'ASL CN1, verificato il rispetto dei volumi e delle tipologie concordate e la	
	corrispondenza con i propri pazienti, al fine degli adempimenti previsti dall'art. 3,	
	comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7.12.2018 e	
	s.m.i. inerenti la trasmissione dei documenti attraverso il Nodo Smistamento Ordini	
	(NSO), comunicherà all'ASL Città di Torino i dati necessari per l'emissione	
	dell'ordine.	
	La struttura emetterà, quindi, la fattura elettronica all'ASL Città di Torino indicando	
	gli estremi dell'ordine elettronico e ne trasmetterà contestualmente copia all'ASL	
	CN1.	
	L'ASL CN1, verificata la produzione riconosciuta dal CSI tramite data warehouse	
	aziendale, autorizzerà infine l'ASL Città di Torino al pagamento, in tempo utile	

affinchè lo stesso possa avvenire nei termini previsti dall'art. 4 del D.lgs n. 231

/2002 e s.m.i. , vale a dire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni del presente contratto, laddove le giustificazioni addotte dalla Struttura risultino non soddisfacenti, i pagamenti verranno in tutto o in parte sospesi. Le partite contestate dovranno comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

I rapporti economici intercorrenti tra l'ASL CN1 e l'ASL Città di Torino saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria anno 2023.

ART. 7 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Il presente Contratto è risolto *ope iuris* qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate:

- revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento;
- violazione accertata definitivamente delle norme in materia di protezione infortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove idonea ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie;

– ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni;

– impedimento al controllo esercitato, con riguardo alla corretta esecuzione contrattuale, da parte dell'ASL CN1 o, con riguardo al mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali, da parte della Commissione di Vigilanza dell'ASL Città di Torino.

– Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

Sono fatte salve ulteriori cause di sospensione e di risoluzione del contratto previste dalla legge.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLO

L'ASL CN1 e la Struttura verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate.

La struttura si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL CN1, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9 – CLAUSOLA DI MANLEVA

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL CN1 e l'ASL Città di Torino da eventuali pretese risarcitorie di terzi, avanzate a causa di

fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dall'1.09.2023 ed ha validità fino al 31.12.2023.

ART. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Cuneo prot. N. 2014/105495 del 27.11.2014, rif. DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL CN1.

PER L'EROGATORE

PER L'ASL CN1

Ing. Matteo CANELLI

Dr Giuseppe GUERRA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.82/2005.